



Allegato "A" all'atto Rep.n. 1.820/857

STATUTO

Articolo 1

1. E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Aurora E.T.S.", con sede legale ed operativa in Roma.

2. Possono essere istituite, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, uffici e delegazioni della Fondazione sia in Italia che all'Estero.

Articolo 2

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: la promozione dell'imprenditoria solidale, la crescita professionale e, più in generale, la cooperazione allo sviluppo rivolti in particolare ai giovani provenienti da territori maggiormente svantaggiati, nonché la realizzazione di iniziative ad alto valore sociale e occupazionale. Si propone, inoltre, di effettuare azioni di natura umanitaria e di beneficenza, concorrendo a promuovere la solidarietà internazionale, a favore di persone, comunità e popolazioni in condizioni di bisogno, disagio e difficoltà anche economiche e sociali.

2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, la Fondazione potrà svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- b) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, anche tramite la realizzazione di appositi progetti e programmi di sostegno, la condivisione di esperienze ed idee e la creazione di sinergie ed azioni congiunte;
- c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, incentivando il dialogo, l'ascolto e la bi-direzionalità e favorendo gli scambi culturali e professionali tra Europa e territori svantaggiati;
- d) promozione dei diritti umani, civili, sociali e politici, anche attraverso la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e la promozione di ricerche e studi che attivino la conoscenza reciproca e contribuiscano a reinventare l'immaginario delle relazioni tra Europa e territori svantaggiati ed a superarne l'asimmetria;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- f) formazione universitaria e post-universitaria di giovani immigrati, anche tramite l'istituzione di borse di studio e la promozione di programmi di dottorato e di ricerca, di scambi bi-direzionali, di stage e di tirocini, in convenzione con Università ed enti di ricerca;
- g) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, anche in collaborazione con altri enti che perseguano scopi analoghi, affini o complementari a quelli della Fondazione e/o con il coinvolgimento di imprese italiane che condividano gli scopi della Fondazione;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale sui temi della migrazione e dello sviluppo;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza e economicità.

3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

4. La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle istituzionali precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 3

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione formato dai contributi dei Fondatori e da ogni altro bene, mobile o immobile, da essa acquistato a titolo gratuito ed oneroso, con espressa destinazione all'incremento del proprio patrimonio.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato da:

- (a) apporti effettuati da soggetti pubblici e privati;
- (b) altre somme o beni in natura pervenuti per donazioni, eredità, legati o altre liberalità che il soggetto erogante o il Consiglio di Amministrazione abbia destinato al patrimonio.

3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 4

1. La Fondazione dispone:

(a) dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
(b) dei proventi derivanti dallo svolgimento della propria attività istituzionale e dalle attività diverse ad essa strumentali e secondarie;
(c) di donazioni, eredità, legati e altre elargizioni ricevute anche occasionalmente da sostenitori e altri sovventori, purché non destinati al patrimonio;
(d) di somme derivanti dall'alienazione di beni mobili e immobili per i quali il Consiglio di Amministrazione accerti che non servono al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione che destina esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali e allo svolgimento della propria attività;
(e) da eventuali contributi attribuiti da Organismi pubblici italiani od esteri senza espressa destinazione al patrimonio. La Fondazione potrà infine richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine per quanto strettamente necessario a finanziare le proprie attività istituzionali.

2. Durante la vita della Fondazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali.

3. La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 5

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e l'eventuale Vicepresidente;
- l'Organo di controllo;
- gli eventuali comitati di supporto consultivi e/o scientifico;
- il Segretario Generale, ove nominato.

Articolo 6

1. Il Consiglio dei Fondatori:

- attribuisce la qualifica di fondatore;
- previa determinazione del numero dei componenti, nomina il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e l'eventuale Vicepresidente;
- modifica il presente statuto;
- può conferire a soggetti esterni alla Fondazione, che contribuiscano agli scopi di quest'ultima, il titolo di "sostenitori" della medesima;
- delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

2. Il Consiglio dei Fondatori è convocato su iniziativa di uno

dei Fondatori a mezzo comunicazione scritta inviata, anche via e-mail, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio dei Fondatori si tengano per video e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

4. In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio dei Fondatori si reputa regolarmente costituito se è presente la totalità dei Fondatori in carica.

5. Il Consiglio dei Fondatori delibera con il voto favorevole dei Fondatori in carica.

Articolo 7

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri compresi fra un minimo di tre e un massimo di nove.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, i Consiglieri sono nominati dal Consiglio dei Fondatori e sono rieleggibili.

3. Al Presidente spettano i compiti di rappresentanza della Fondazione; lo stesso convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e i comitati di supporto se istituiti.

4. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove riforma, qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di legge e di statuto, anche procedendo alla nomina e alla revoca di procuratori speciali.

6. Coadiuvato dal Segretario Generale, se nominato, il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione e dal comitato esecutivo, se istituito, risponde della gestione della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con ogni conseguente responsabilità.

7. Il Vicepresidente, qualora nominato, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 8

1. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di un Consigliere potrà essere sostituito dal Consiglio dei Fondatori

e durerà in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

2. Il Consiglio dei Fondatori può nominare, in corso di mandato, ulteriori Consiglieri, purché nel rispetto del numero massimo di Consiglieri indicato all'art.7, comma 1 del presente statuto. In tal caso, i nuovi Consiglieri dureranno in carica per il periodo di tempo residuo di durata del Consiglio di Amministrazione in carica.

Articolo 9

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di cui appresso, essendo l'amministrazione ordinaria rimessa al Presidente a norma dell'art. 7.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

(a) la nomina dell'Organo di controllo, della società di revisione legale o del revisore legale dei conti, questi ultimi nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o, comunque, quando ritenuto opportuno dal medesimo Consiglio di Amministrazione;

(b) l'eventuale istituzione di comitati di supporto consultivi e/o scientifici;

(c) le deliberazioni di eventuali proposte di modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Fondatori;

(d) l'approvazione entro il mese di aprile di ciascun anno del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione);

(e) la delibera delle iniziative da prendere per il perseguimento degli scopi della Fondazione, ed in generale di qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;

(f) la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché la ripartizione delle rendite annuali del bilancio tra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo della Fondazione;

(g) l'approvazione di eventuali regolamenti interni;

(h) la delibera in ordine allo scioglimento della Fondazione, alla nomina del/i liquidatore/i e alla devoluzione del patrimonio residuo, su indicazione del Consiglio dei Fondatori;

(i) l'istituzione di sedi secondarie, uffici e delegazioni della Fondazione;

(l) la deliberazione in ordine agli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente (o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente) con l'invio dell'ordine del giorno si riunisce almeno due volte all'anno e straordinariamente ogni volta che il Presidente (ovvero il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del

Presidente) lo giudichi necessario o su richiesta di due (2) Consiglieri.

3. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri.

4. Salvo quanto diversamente previsto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Qualsiasi deliberazione di alienazione di mobili o immobili deve essere approvata all'unanimità dei Consiglieri meno uno.

6. Qualsiasi delibera di proposta di modifica dello statuto deve essere approvata all'unanimità dai Consiglieri meno uno.

7. Qualsiasi delibera di scioglimento della Fondazione, di nomina del/i liquidatore/i e di devoluzione del patrimonio residuo deve essere approvata all'unanimità dei Consiglieri meno uno.

8. Il Consiglio di Amministrazione può delegare uno o più dei propri compiti ad un comitato esecutivo costituito al suo interno e/o a uno o più dei membri del medesimo Consiglio.

9. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti su appositi registri e sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 10

1. Il Segretario Generale della Fondazione può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Segretario Generale collabora con il Presidente per l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, partecipa alle sedute degli organi della Fondazione.

Articolo 11

1. Le riunioni degli organi collegiali della Fondazione, Consiglio di Amministrazione, Organo di controllo e altri comitati se istituiti, devono tenersi almeno una volta l'anno (ad eccezione del Consiglio di Amministrazione che si riunisce almeno due volte l'anno), entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione). Possono essere convocati mediante comunicazione scritta inviata via mail con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. E' ammessa la possibilità che le riunioni di detti organi si tengano per video o teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni la riunione dell'organo collegiale si considera tenuta nel luogo in cui si

trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

Articolo 12

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina, su indicazione del Consiglio dei Fondatori, l'Organo di controllo.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale (nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

3. Nei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 o laddove ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano;

- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto gestionale nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

4. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri. Elegge nel suo seno il Presidente.

5. Esso dura in carica per tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Consiglio dei Fondatori.

6. Qualora, per qualsiasi causa uno dei membri dell'Organo di controllo venisse a decadere, i membri in carica nomineranno per cooptazione un altro membro in sua sostituzione e, in mancanza, alla cooptazione provvederà il Consiglio di Amministrazione. Resta fermo in ogni caso che la nomina per cooptazione della

persona destinata alla carica avverrà su indicazione del Consiglio dei Fondatori.

7. Qualora siano intervenute le contestuali dimissioni della maggioranza dei membri dell'Organo di controllo, si intenderà decaduto l'intero Organo. In tal caso i nuovi membri saranno direttamente nominati dal Consiglio dei Fondatori.

8. Qualora il Consiglio dei Fondatori lo ritenga opportuno, in alternativa all'Organo di controllo collegiale, la Fondazione potrà nominare un Organo di controllo monocratico il quale resta in carica tre anni.

9. I membri dell'Organo di controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

10. I membri dell'Organo di Controllo devono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

11. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Articolo 13

1. A ciascun componente del Consiglio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione non spetterà alcun emolumento per la carica, essendo le relative attività prestate con spirito di servizio e a titolo gratuito in favore della Fondazione.

2. E' fatto salvo il rimborso delle spese documentate, strettamente necessarie, per lo svolgimento del mandato.

Articolo 14

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. La Fondazione redige altresì il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. o sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile

dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Qualora la Fondazione consegua entrate inferiori a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Articolo 15

1. Lo scioglimento della Fondazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può anche essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Consiglio dei Fondatori.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a seguito della liquidazione ad altro ente del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Articolo 16

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Articolo 17

1. La disposizione di cui all'art. 1 del presente statuto, relativa all'inserimento nella denominazione sociale dell'acronimo "E.T.S.", si applicherà e produrrà effetti nel momento in cui il Registro unico nazionale del Terzo Settore verrà istituito ai sensi di legge e la Fondazione sarà iscritta all'interno del medesimo. Sino a tale momento, pertanto, la denominazione sociale della Fondazione sarà "Fondazione Aurora".

2. Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore e l'iscrizione della Fondazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito ai sensi di legge e la Fondazione sarà iscritta nello stesso, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Firmato:

Michele CARPINELLI

Susanna MARLETTA

Cristiana ROCCHINI

VITTORIO OCCORSIO Notaio Sigillo

La presente copia realizzata con sistema elettronico composta di n. facciate è conforme all'originale e si rilascia per uso

consentito dalla legge
Roma, li